

Publicato il 24/03/2021

N. 00185/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00492/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di **Catanzaro** non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 2119 del 19.03.2021 del Sindaco di **Catanzaro**, avente ad
oggetto: «Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19. Sospensione dell'attività didattica
in presenza nelle **scuole** comunali di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi
compresa l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per

la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludotec dal 22 al 31 marzo 2021»

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il provvedimento sindacale impugnato, recante chiusura generalizzata di tutte le **scuole** di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale di **Catanzaro** e posto in essere in applicazione dell'art. 50 co.5 T.U. n.267/00 -che consente, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti parte del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale- appare "prie facie" illegittimo atteso che:

-dal quadro ordinamentale scaturito dalle disposizioni del recente DPCM del 27 marzo 2021 nonché dall'art. 1 del DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 18, richiamate dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso, nell'azione amministrativa di contrasto all'epidemia da Coronavirus scaturisce un preciso quadro, stabilito a livello statale, di restrizioni imposte in funzione del diverso "colore" delle aree territoriali considerate con indicazione altresì dello spazio di esercizio riservato subito dopo quello dello Stato, in primo luogo al potere di intervento del Presidente della Regione, ai fini dell'adozione di misure più restrittive a carico delle porzioni del territorio regionale ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art.1 del d.l. n.30/21;

-detto quadro, di regola, inserisce la chiusura più severa a carico del sistema dell'istruzione nel suo complesso (esclusivo ricorso alla didattica a distanza) fra le misure di contenimento del contagio applicabili alla cd zona rossa (art. 4 del DPCM 2/3/21), estranea alla regione **Calabria**, inserita al momento nella zona di arancione;

-in quest'ottica l'intervento sindacale, strettamente commisurato all'ambito locale, che residua a copertura degli eventuali spazi lasciati liberi dai livelli di governo sovraordinati e che mira ad una accentuazione a livello comunale del regime di restrizioni già operanti deve pertanto necessariamente radicarsi, dal punto di vista della giustificazione dell'esercizio del potere in questione, ad un'adeguata istruttoria e ad una congrua motivazione che dia contezza delle conclusioni raggiunte dall'autorità sulla scorta dei dati raccolti, nonché al limite sostanziale del rispetto di rigorose garanzie sostanziali costituite dai principi generali dell'ordinamento (vedi **TAR Catanzaro**, I, n. 304/21) e ciò tanto più quanto maggiore ed invasivo del funzionamento di delicati settori della vita sociale -quale quello dell'istruzione- è l'incremento di restrizioni imposte al diritto all'ordinaria fruizione del servizio;

Considerato che, a questo riguardo, in punto di diritto, la giurisprudenza di questo **TAR** (cfr. p.e. **TAR Calabria, Catanzaro**, I, 2075/20) ha ripetutamente chiarito che le "condizioni per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà, la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; non è quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della [salute]; aggiungasi che tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, poiché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, a chiusura del sistema, di tale tipologia provvedimentoale";

Ritenuto viceversa che, nel caso di specie, viene azzerata, nel periodo compreso fra il 22 ed il 31 marzo 2021, l'attività didattica in presenza nella totalità delle **scuole** di **Catanzaro** di ogni ordine e grado, statali e paritarie ivi compresi i servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia e gli asili nido (in tutto ben 124 plessi, secondo quanto esposto in gravame) mediante mero richiamo -e automatica adesione da parte dell'autorità sindacale (salvo il periodo di chiusura riferito ai primi sei giorni di aprile)- alla nota ASP Dipartimento della Prevenzione di **Catanzaro** del 19 marzo u.s. che accenna in modo generico all' "aumento di casi di positività al COVID 19 all'interno delle varie **scuole**" senza specificazione alcuna né del numero di casi, né degli istituti scolastici interessati, né della tipologia di soggetti interessati (studenti, personale scolastico) né dell'efficacia delle apposite misure di quarantena precauzionale e senza indicazione di esistenza di veri e propri focolai epidemici, il tutto senza alcuna contestualizzazione all'interno della situazione generale del Comune di **Catanzaro** quanto a incidenza dei contagi, indici riscontrati, incidenza delle cc.dd. varianti e concreto impatto sui servizi sanitari legati all'emergenza nonché senza le previsioni di restrizioni a carico delle comunità adulte;

Ritenuta influente nella nota predetta il riferimento all'attuale zona arancione occupata dalla **Calabria** dato che le "conseguenti restrizioni" legate a tale colore richiamate dall'ASP non implicano di per sé stesse la chiusura delle **scuole** ma semmai la prosecuzione della didattica in presenza;

Ritenuto pure manifestamente inconferente il riferimento all'"approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale" che dovrebbe piuttosto costituire ragione giustificativa del mantenimento e non della soppressione della didattica in presenza nello scorcio finale del corrente mese di **marzo**;

Ritenuto che l'ordinanza, dunque, pare sostenuta in sintesi da generici rilievi "precauzionali" che vanno a sovrapporsi alle misure già compiute dalla Autorità

statale sulla base di specifici dati e valutazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità che in gravame vengono richiamati;

Considerato pure che neppure sembra tenersi conto, foss'anche per evidenziarne limiti e criticità, delle minuziose misure adottate dalla Scuola proprio per prevenire e contenere il contagio (v. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, adottato dal Ministro in data 26 giugno 2020; Documento tecnico approvato in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso la residenza del Consiglio dei Ministri per la gestione dell'emergenza epidemica, cui fa rinvio il c.d. piano scuola 2020/2021 per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza; delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle **scuole** e nei servizi educativi dell'infanzia, elaborato dall'Istituto Superiore della Sanità in data 28 agosto 2020 all'esito dei lavori del gruppo di lavoro con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto e del protocollo di intesa stipulato con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020), che impongono anche le misure di comportamenti cautelativi da adottare nei confronti di soggetti dell'ambiente scolastico (utente o dipendente) che hanno avuto "contatto stretto" con soggetto risultato positivo al tampone;

- che il riscontro di casi positivi (nei limiti in cui essi rimangano in misure contenute) in una classe/istituto deve essere gestito "in via ordinaria" con i predetti sistemi previsti dal Piano scuola, efficaci per prevenire la diffusione dei contagi anche grazie alla facile tracciabilità dei contatti nella scuola, diversamente da altre comunità adulte, risultando invece sproporzionata una chiusura

indiscriminata delle **scuole** che sacrifica soggetti anche non minimamente attinti da un possibile rischio;

Ritenuto infine sussistente il requisito del periculum in relazione al pregiudizio a carico del diritto all'istruzione, non compensato dall'attivazione <<ove possibile>>, come recita l'atto impugnato, della didattica a distanza, da ritenere irreparabile dato che la prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare ordinaria cade in data successiva all'esaurirsi all'efficacia dell'atto impugnato.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l'effetto sospende l'atto impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in **Catanzaro** il giorno 23 marzo 2021.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti